

Renato Coronelli

COSÌ ADEMPIRETE LA LEGGE DI CRISTO

(Col 6,2)

Il matrimonio e la famiglia nell'ordinamento canonico

SOMMARIO: I. QUESTIONI PRELIMINARI: 1. *La mancanza di un diritto di famiglia canonico articolato in maniera sistematica*; 2. *Come impostare il discorso circa un diritto canonico di famiglia* - II. I PRINCIPI CARDINE IN TEMA DI MATRIMONIO E FAMIGLIA: 1. *Il fondamento matrimoniale e sacramentale della famiglia*; 2. *La pari dignità dei coniugi*; 3. *Il dovere gravissimo e il diritto primario dei genitori di educare la prole* - III. CONCLUSIONE

I. QUESTIONI PRELIMINARI

1. La mancanza di un diritto di famiglia canonico articolato in maniera sistematica

Mentre la tradizione canonistica ha sempre attribuito grande rilevanza al matrimonio e il Codice di diritto canonico (CIC) dedica ampio spazio alla disciplina del matrimonio (cf cann. 1055-1165), è altresì risaputo come il CIC non riservi una sezione particolare e autonoma al diritto di famiglia. Le norme esistenti su questo tema appaiono disperse nei vari libri del CIC e la loro rilevazione e il loro coordinamento in un discorso unitario e articolato costituiscono un compito affidato agli studiosi¹. Nel 1981, nel corso dei lavori di formazione del CIC, il Pontificio Consiglio per la Fa-

¹ Per quanto possa essere utile come indice per rilevare una tendenza, le ricorrenze verbali del sostantivo *familia/ae* nel CIC sono solo 18 (di cui solo 3 nella sezione riguardante il matrimonio: cann. 1063, 4°, 1071 §1, 6° e 1152 §1) e per lo più fanno riferimento a canoni in cui la famiglia viene considerata come destinataria della cura pastorale. Il riservare alla famiglia una sezione apposita nella sistematica del CIC avrebbe potuto avere un effetto promozionale così come si è fatto ad esempio con la sezione dedicata ai diritti e doveri dei fedeli laici (cann. 224-231).

miglia aveva proposto di apportare alcune modifiche allo schema a quel tempo in fase di elaborazione, al fine di sottolineare tra l'altro, nell'ambito degli effetti del matrimonio, l'intrinseco nesso tra matrimonio e famiglia, nonché la qualificazione della famiglia stessa come *Chiesa domestica* e il ruolo della famiglia come prima e fondamentale scuola di educazione alla comunione ecclesiale e alla vita sociale, ma tale proposta non venne recepita². Ancor prima, il 21 ottobre 1980, il presidente e il segretario della Commissione per la revisione del Codice, rispondendo ad alcune istanze presentate al Sinodo dei vescovi sulla famiglia, avevano sottolineato come una trattazione organica del diritto di famiglia non doveva considerarsi consona né all'ordinazione sistematica né all'indole del Codice, facendo presente che non mancavano comunque norme riguardanti direttamente o indirettamente la famiglia in tutti i libri dell'apprestando CIC, fatta eccezione del solo libro V sui beni temporali³. Se si può concordare come l'organizzazione sistematica del CIC, basata sui *tria munera*, non consentisse facilmente di riservare un autonomo spazio alla famiglia, risulta più difficile da comprendere come mai ciò non dovesse considerarsi consono all'indole (giuridica) del CIC. Mentre alcuni autori, come Castaño⁴, hanno pertanto criticato la mancanza nel CIC di una trattazione sistematica ed organica del diritto di famiglia oppure come Serrano hanno segnalato che si è perduta una grande occasione di legiferare con chiarezza e immaginazione sulla famiglia cristiana in un contesto che sembrava molto adatto, precisamente per l'intuizione che si era più in generale avuta di trattare la *persona* nella prospettiva della sua inserzione in un tessuto di comunione e socialità, come era avvenuto nel libro II sul popolo di Dio⁵, altri autori, come Navarrete, hanno condiviso l'impostazione assunta dal

² Tratta ampiamente di ciò J.F. CASTAÑO, «Il “diritto di famiglia” della Chiesa», *Angelicum* 67 (1990) 153-184: 175-176.

³ Cf *Communicationes* 12 (1980) 225-226; cf a questo proposito A. CASIRAGHI, «Il diritto di famiglia nel nuovo codice di diritto canonico», *Il Diritto ecclesiastico* 96 (1985) 604-632: 610 e S. BERLINGÒ, «“Chiesa domestica” y derecho de familia en la Iglesia», in AA.VV., *Matrimonio. El matrimonio y su expresion canonica ante el III milenio*, EUNSA, Pamplona 2000, 641-692: 647-648.

⁴ Cf J. CASTAÑO, «“Il diritto di famiglia” della Chiesa», 175-176.

⁵ J.M. SERRANO RUIZ, «Famiglia e pluralismo religioso: note introduttive. Presupposti e prospettive nel sistema canonico», in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (ed.), *Tutela della famiglia e diritto dei minori nel Codice di diritto canonico*, LEV, Città del Vaticano 2000, 89-106: 93 nota 10.

CIC, sottolineando la diversa competenza giuridica della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia. Mentre la Chiesa si riconosce, infatti, una competenza nativa, esclusiva e indipendente, sul matrimonio dei battezzati, che costituisce uno dei sette sacramenti della Nuova Alleanza, l'istituto familiare, una volta costituito attraverso il consenso matrimoniale, tocca quasi esclusivamente l'autorità civile, rientrando tra gli effetti puramente civili del matrimonio di cui al can. 1059 del CIC⁶. Se la scelta del legislatore canonico può considerarsi rispettosa dell'autonomia delle realtà terrene che i cristiani sono chiamati ad ordinare secondo il vangelo⁷, ci si può chiedere, però, se di fronte al progressivo oscuramento negli ordinamenti civili del modello naturale di famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, aperto ai figli che vorranno darsi e ricevere da Dio e come frutto del proprio amore, fedele e incondizionato, non sarebbe il caso di approntare in maniera organica una normativa che possa costituire anche un più preciso termine di confronto per gli ordinamenti civili. Laddove ad esempio da tali ordinamenti fosse ammessa la possibilità per coppie dello stesso sesso di adottare figli, il can. 110, secondo cui coloro che sono stati adottati a norma della legge civile sono ritenuti figli di coloro che li hanno adottati, non potrebbe più essere applicato *sic et simpliciter* e qualche cosa bisognerebbe stabilire anche in ordine al ruolo parentale per il caso in cui il figlio adottato fosse presentato per il cammino di iniziazione cristiana. Oppure si pensi ai non pochi problemi che potrebbero determinarsi dal punto di vista dei vincoli di parentela e dei conseguenti impedimenti matrimoniali per effetto dell'intervento di terze persone nel processo di generazione dei figli, come avviene nei casi di fecondazione artificiale eterologa o nei casi di utero in affitto. Per la dottrina canonistica è assodato che il titolo di padre e di madre, anche in relazione all'impedimento di consanguineità, è fondato sul dato naturale oggettivo dell'origine genetica, a cui vanno aggiunti i vincoli e i correlativi impedimenti matrimoniali derivanti dall'adozione (cf can. 1094)⁸.

⁶ Cf U. NAVARRETE, «Diritto canonico e tutela del matrimonio e della famiglia», in PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS (ed.), *Ius in vita et in missione Ecclesiae*, LEV, Città del Vaticano 1994, 987-1002: 988-989.

⁷ Cf S. BERLINGÒ, «Chiesa domestica», 648.

⁸ Cf su questi nuovi problemi I. ZUANAZZI, «Valori fondamentali del matrimonio nella società di oggi: la filiazione», in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (ed.), *Matrimonio canonico e realtà contemporanea*, LEV, Città del Vaticano 2005, 175-211.

Come il diritto matrimoniale canonico si è progressivamente sviluppato approfondendo il dato rivelato e nello stesso tempo prendendo le distanze dagli ordinamenti giuridici secolari, allorquando questi non sono stati riconosciuti adeguati a corrispondere alla pretesa derivante alla Chiesa dalla sua dottrina sul matrimonio unico ed indissolubile, così lo stesso potrebbe rendersi necessario oggi per la disciplina canonica della famiglia a fronte delle tendenze in atto nella società moderna. Come avviene per diversi altri valori, quali la promozione della pace o il rispetto della dignità della vita umana, la Chiesa, maestra in umanità, deve sentire la responsabilità di custodire e promuovere a favore di tutti gli uomini, il «vangelo», la «buona notizia» del matrimonio unico e indissolubile e della famiglia fondata sul matrimonio.

2. Come impostare il discorso circa un diritto canonico di famiglia?

Se non vi è dubbio, quindi, che manca nel CIC vigente una trattazione sistematica del diritto di famiglia, non vi è neanche dubbio che è possibile reperire nel CIC una serie di principi e di norme fondamentali che regolano le principali relazioni interpersonali familiari: quella tra marito e moglie e tra genitori e i figli. L'impostazione dottrinale tradizionale e ancora maggioritaria negli studi riguardanti questo argomento cerca di enucleare il diritto canonico di famiglia raccordando tra loro queste norme e annodandole attorno ad alcuni principi cardine. Un'altra parte della dottrina canonistica propone invece di fondare il diritto canonico di famiglia a partire dal principio che la famiglia è innanzitutto una realtà sovrana, antecedente ad ogni altra società, Chiesa domestica e cellula naturale della comunità civile, titolare di diritti e di doveri propri⁹. In ciò, tale corrente dottrinale si sente supportata da due documenti autorevoli: la *Carta dei diritti della famiglia* del 1983 e la *Lettera alle famiglie* di Giovanni Paolo II del 1994.

⁹ Cf J. CARRERAS, «La giurisdizione della Chiesa sulle relazioni familiari», in J. CARRERAS (ed.), *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e la famiglia*, Giuffrè, Milano 1998, 1-76: 67-68; ID., «La dimensione giuridica del matrimonio e della famiglia cristiana», in C.J. ERRÁZURIZ M. - L. NAVARRO (ed.), *Il concetto di diritto canonico*, Giuffrè, Milano 2000, 191-205. Cf anche P.J. VILADRICH, «La famiglia "sovrana"», *Ius Ecclesiae* 7 (1995) 539-550; J.I. ARRIETA, «La posizione giuridica della famiglia nell'ordinamento canonico», *Ius Ecclesiae* 7 (1995) 551-560.

La Carta dei diritti della famiglia, sembra voler ovviare alla mancanza nel CIC di un discorso sulla famiglia in sé, come soggetto ecclesiale e sociale. Essa mira a presentare ai contemporanei una formulazione dei diritti inerenti alla famiglia di cui tenere conto nell'ambito della società civile e dell'organizzazione politica. Come si legge nella presentazione, i diritti proposti solo

in alcuni casi enunciano vere e proprie norme giuridicamente vincolanti; in altri casi esprimono postulati e principi fondamentali per una legislazione da attuare e per lo sviluppo della politica familiare. In tutti i casi essi sono un appello profetico in favore dell'istituzione familiare, la quale deve essere rispettata e difesa da tutte le usurpazioni¹⁰.

La *Lettera alle famiglie* di Giovanni Paolo II¹¹, offre anch'essa sostegno ad una prioritaria considerazione della famiglia come comunità anteriore a qualsiasi altra società e soggetto di diritti inalienabili. Ciò è insito nell'attribuzione alla famiglia della qualifica di società *primordiale e sovrana*. In tale ottica i diritti della famiglia non sono semplicemente

la somma matematica di quelli della persona, essendo la famiglia qualcosa di più della somma dei suoi membri presi singolarmente. Essa è una comunità di genitori e di figli; a volte comunità di diverse generazioni. Per questo la sua soggettività, che si costruisce sulla base del disegno di Dio, fonda ed esige diritti propri e specifici¹².

Le due impostazioni dottrinali segnalate non sono tra loro inconciliabili e nel tentativo di delineare una trattazione unitaria e organica della famiglia nel diritto canonico appare opportuno tenere conto tanto del diritto *della* famiglia, intesa come soggetto ecclesiale, centro di imputazione di situazioni soggettive proprie, tanto del diritto *di* famiglia ovvero delle norme che regolano i rapporti interpersonali tra i vari membri della famiglia (coniugi e genitori-figli)¹³. Queste relazioni interpersonali sono,

¹⁰ SANTA SEDE, *Carta dei diritti della famiglia*, 24 novembre 1983, presentazione: EV IX, 538-552: 538.

¹¹ GIOVANNI PAOLO II, *Lettera alle famiglie*, 2 febbraio 1994: EV 14, 158-344.

¹² GIOVANNI PAOLO II, *Lettera alle famiglie*, n. 17: EV 14, 278.

¹³ Cf in questo senso J.F. CASTAÑO, «Il "diritto di famiglia" della Chiesa», 173-177. È interessante notare, da questo punto di vista, l'articolazione del numero monografico dedicato al diritto familiare della Chiesa dalla rivista *Quaderni di diritto ecclesiale*, così strutturato in tre articoli dal titolo significativo: E. ZANETTI, «Sacramento del matrimonio e famiglia cristiana. Le radici del diritto sulla famiglia nella

infatti, a pieno titolo «rapporti di giustizia, e perciò sono realtà di per sé giuridicamente rilevanti»¹⁴.

II. I PRINCIPI CARDINE IN TEMA DI MATRIMONIO E FAMIGLIA

1. *Il fondamento matrimoniale e sacramentale della famiglia*

Ottimi studi, ai quali rinviamo, hanno cercato di raccogliere, organizzare e presentare in un discorso per quanto possibile unitario le diverse norme sparse nei vari libri del CIC riguardanti la famiglia, le situazioni statiche dei membri che ne fanno parte e le relazioni dinamiche intercorrenti tra coniugi e tra genitori e figli¹⁵. Nel limitato spazio di questo contributo intendiamo solamente soffermarci sui principi fondamentali dell'ordinamento canonico in tema di matrimonio e famiglia, evidenziando come queste realtà si pongano in riferimento al messaggio cristiano, che è rivelazione del disegno di Dio sull'amore umano.

Nel ricercare, quindi, all'interno dell'ordinamento canonico i principi cardini intorno a cui annodare la normativa positiva e premesso in via generale che «la famiglia, società naturale, esiste anteriormente allo stato e a qualsiasi altra comunità e possiede diritti propri, che sono inalienabili»¹⁶, l'ineludibile punto di partenza va rintracciato nell'affermazione che ciò che rende davanti alla Chiesa e alla società un uomo e una donna marito e moglie è il matrimonio, ovvero che *il matrimonio costituisce il fondamento della più ampia comunità della famiglia* e, in particolare, in riferimento ai battezzati, che *la famiglia cristiana si fonda sul sacramento del matrimonio*.

Questo principio risulta formalizzato nel preambolo (B) della Carta dei diritti della famiglia che suona in questo modo: «La famiglia è fondata sul matrimonio, unione intima di vita nella complementarietà tra un uomo e

Chiesa», QDE 7 (1994) 272-284; P. BIANCHI, «Il “diritto di famiglia” della Chiesa», 285-299; T. VANZETTO, «Il diritto della famiglia nella Chiesa: la famiglia in quanto soggetto ecclesiale», 300-321.

¹⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 27 gennaio 1997, n. 3, AAS 89 (1997) 486-489: 487.

¹⁵ Oltre ai già citati contributi di Bianchi, Berlingò e Casiraghi, cf E. VITALI, «Riflessioni sui rapporti familiari nell'esperienza giuridica ecclesiale», *Il Diritto ecclesiastico* 116 (2005) 850-864.

¹⁶ *Carta*, preambolo (D): EV IX, 540.

una donna, che si costituisce con il legame indissolubile del matrimonio liberamente contratto e pubblicamente espresso, ed è aperta alla trasmissione della vita»¹⁷. A questa enunciazione si può affiancare il can. 1134 del CIC, introduttivo del capitolo concernente gli effetti del matrimonio, che si ricollega a sua volta ai cann. 1055 §§1-2 e 1056 introduttivi dell'intero titolo riguardante il matrimonio.

Alla luce di queste norme si evidenzia come il bene del matrimonio rappresenti già *in nuce* o in promessa il bene stesso della famiglia che da esso prende origine e che ciò che è già presente nel *matrimonium in fieri*, ovvero nell'atto costitutivo del matrimonio – il libero consenso degli sposi avente per oggetto il reciproco dono di sé per costituire il matrimonio – è quanto si attende sia sviluppato nel *matrimonium in facto esse* ovvero nel *con-sortium* di tutta la vita ordinato al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole, tanto che una positiva esclusione o un'incapacità ad assumere questi aspetti e beni con i correlativi doveri renderebbe nullo il matrimonio.

Il bene dei coniugi e la generazione ed educazione della prole si coimplicano a vicenda, tanto nella decisione in ordine alla donazione di sé che dà vita al matrimonio, tanto nello sviluppo della comunità di vita e di amore coniugale originata dal libero consenso degli sposi. Il fatto che il matrimonio sia orientato di sua natura e in linea di principio alla generazione ed educazione della prole esplicita la dimensione familiare del sacramento del matrimonio che è necessariamente aperto alla famiglia (anche quando – per la sterilità della coppia – la vita coniugale non sia di fatto allietata dalla nascita di figli) ed evidenzia come il *matrimonium in fieri*, oltre a fondare lo stato coniugale, ponga in essere il nucleo originario della famiglia, la prima relazione familiare destinata a svilupparsi dinamicamente nelle altre – quella tra genitori e figli e tra fratelli e sorelle – che la Chiesa così come lo Stato, con le sue leggi può solo limitarsi a riconoscere, ma non fondare. Si noti anche (cf can. 1056) come le proprietà dell'unità e dell'indissolubilità siano considerate come proprietà essenziali di ogni matrimonio, ricevendo dalla natura sacramentale del matrimonio cristiano solo una maggior stabilità, oltre che una grazia particolare per viverle. Questa particolare stabilità è ulteriormente consolidata attraverso l'atto

¹⁷ EV 9/540.

della consumazione «al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi diventano una sola carne» (can. 1061 §1).

L'insistere sulla dimensione familiare del sacramento del matrimonio costituisce, anche dal punto di vista metodologico, un invito ad elaborare la legislazione canonica sulla famiglia a partire dalla legislazione canonica sul matrimonio, come suo ampliamento, espansione e completamento. La nuova realtà del *matrimonium in facto esse*, la comunità di amore e vita coniugale, infatti,

si regge sulle stesse promesse che hanno dato vita al patto coniugale: un amore totale, unico, fedele, indissolubile e fecondo, che affonda le sue radici più profonde nel mistero di Dio, della sua alleanza e del suo amore manifestato pienamente in Gesù Cristo¹⁸.

I beni della famiglia sono già i beni del matrimonio che in quanto proprietà o elementi essenziali non possono essere mai essere positivamente esclusi (cf can. 1101 §2): il bene dell'unità-fedeltà, dell'indissolubilità, della prole, e più in generale dei coniugi. È di immediata evidenza cogliere in questi aspetti fondamentali le caratteristiche stesse dell'amore fedele, incondizionato, fecondo di Cristo verso la Chiesa che il sacramento del matrimonio assume ed iscrive nella propria struttura e affida come dono e compito, sorretto dalla grazia, ai novelli sposi.

Dalla sacramentalità, che riguarda l'atto costitutivo del matrimonio tra battezzati (il *matrimonium in fieri*) e si prolunga con i suoi effetti su tutta la vita coniugale e familiare (il *matrimonium in facto esse*), non derivano obblighi particolari, bensì un particolare dono, una forza per sostenere i coniugi nell'adempimento dei loro doveri coniugali e genitoriali (cf can. 1134). Se da un lato bisogna essere attenti a non sottovalutare il ruolo della fede, perché un matrimonio, pur validamente celebrato, può rimanere totalmente infruttuoso, con evidente ricadute sulla qualità della vita coniugale e familiare, e quindi sulla missione che i coniugi-genitori sono chiamati a svolgere nell'edificazione della Chiesa e sulla testimonianza da rendere nel mondo; dall'altro, tale ruolo non può essere enfatizzato fino al punto di ritenere il sacramento del matrimonio come qualcosa di accessibile solo a una ristretta cerchia di persone dotate di una particolare sensibilità religiosa e di una cristallina vita di fede.

¹⁸ E. ZANETTI, «Sacramento del matrimonio», 274.

La forma canonica del matrimonio (cf can. 1108 §§1-2) ordinariamente inserita all'interno di un contesto liturgico assicura la pubblicità e la prova di una decisione dalle così importanti conseguenze per la vita delle persone e della costituenda famiglia, e con ciò implica l'accompagnamento pastorale della Chiesa e la necessaria preparazione. I requisiti di forma evidenziano anche l'aspetto comunitario e la dimensione ecclesiale della celebrazione del sacramento del matrimonio che fonda la vita familiare e il ruolo dei coniugi e dei genitori cristiani nella Chiesa e nella società. Il can. 226 §1 rammenta e stabilisce che i laici che vivono nello stato coniugale sono tenuti ad impegnarsi mediante il matrimonio e la famiglia nell'edificazione del popolo di Dio. Il matrimonio e la famiglia costituiscono, quindi, per essi l'ambito proprio della testimonianza ecclesiale e della santificazione personale. D'altra parte il ruolo non solamente ecclesiale, ma anche sociale e civile del matrimonio e della famiglia, prima cellula della società, rende importante per la Chiesa che il matrimonio dei battezzati possa ottenere effetti civili e questo spiega l'impegno della Santa Sede ad introdurre clausole di questo tipo, quando stipula i Concordati, e l'impegno delle Conferenze episcopali a farle osservare dai propri fedeli.

2. La pari dignità dei coniugi

La fede cristiana nell'incontro con le varie culture ha svolto un'opera di purificazione e di propulsione dei valori evangelici. In particolare, per quanto riguarda il tema del matrimonio e della famiglia, nei primi tre secoli la Chiesa più che imporre un proprio modello ha introdotto la novità di vita del vangelo nel modo di vivere tutte le relazioni, comprese quelle coniugali e familiari. Successivamente, laddove la Chiesa si è impiantata e la fede cristiana si è affermata, diventando la fede professata e praticata dalla maggioranza delle persone, si è contestualmente affermato un modello unitario di matrimonio caratterizzato dai principi professati dalla Chiesa e sottoposto alla sua disciplina e giurisdizione. Diversi studi hanno evidenziato bene la carica propulsiva esercitata dal diritto matrimoniale canonico nella cultura ambiente, specie per quanto riguarda la forte accentuazione della natura personale del consenso degli sposi, come causa efficiente del matrimonio, difeso da ogni esterna intromissione e condizionamento; l'affermazione della libertà di contrarre e con chi contrarre, al di là delle distinzioni e delle discriminazioni esistenti nella società civile; l'affermazione del principio monogamico e dell'indissolubilità

matrimoniale; l'introduzione di una rete di proibizioni al matrimonio tra persone imparentate tra loro, salvaguardando in questo modo la moralità all'interno delle famiglie e favorendo uno scambio tra i gruppi sociali¹⁹. Di pari passo con l'affermazione e la tutela dell'*ius connubii*, la Chiesa ha promosso e garantito anche l'uguaglianza tra i coniugi, che costituisce da sempre un principio cardine dell'ordinamento.

La Carta dei diritti della famiglia, all'art. 2 (c), sancisce che «gli sposi, nella naturale complementarietà che esiste tra uomo e donna, godono della stessa dignità e di eguali diritti a riguardo del matrimonio». A ciò fa riscontro il can. 1135 del CIC che, come specificazione in ambito matrimoniale del can. 208 sulla fondamentale uguaglianza tra tutti i fedeli in virtù del battesimo, stabilisce: «entrambi i coniugi hanno pari dovere e diritto per quanto riguarda la comunità di vita coniugale». Rispetto alla formulazione del can. 1111 del Codice del 1917, l'uguaglianza dei coniugi viene esplicitamente affermata in relazione non solo allo *ius in corpus*, ma a tutto il consorzio di vita coniugale. Si può quindi affermare che tutti quei diritti e doveri in cui si sostanziano i beni del matrimonio come la fedeltà, l'apertura alla prole e la disponibilità agli atti idonei alla procreazione, un minimale aiuto e sostegno morale e materiale nelle vicende della vita quotidiana, la convivenza e la comunanza di tetto, letto e mensa, vanno assunti ed esercitati dai coniugi su un piano di parità, in maniera perpetua ed esclusiva; così come assunti ed esercitati su un piano di parità sono quei diritti e doveri a cui si farà riferimento nel paragrafo successivo riguardanti l'educazione morale, intellettuale e religiosa dei figli.

Il can. 104 stabilisce che i coniugi abbiano in comune il domicilio o il quasi domicilio, con facoltà di ambedue di possedere per giusta causa o in caso di separazione un proprio domicilio o quasi domicilio. Mentre in precedenza solo la moglie poteva passare in occasione del matrimonio alla Chiesa rituale del marito, oggi risulta possibile anche il caso inverso (cf can. 112 §1, 2°). Gli unici due casi in cui per ragioni pratiche più che ideologiche, ovvero per arrivare comunque ad una soluzione tra le varie alternative possibili, si è mantenuta una prevalenza della madre o del padre, riguardano ipotesi tutto sommato marginali come la determinazione

¹⁹ Cf P. MONETA, «Mentalità occidentale e diritto matrimoniale canonico», *Il Diritto ecclesiastico* 114 (2003) 126-145; P. ERDÖ, «Le espressioni canoniche del matrimonio nella storia», in *Matrimonio*, 121-138.

del cosiddetto luogo d'origine dei figli che – se quando sono nati i genitori non avevano un domicilio comune – si deve ritenere essere quello che aveva la madre (cf cann. 101 §1); oppure per quanto riguarda l'ascrizione del figlio, al momento del battesimo, alla Chiesa rituale del padre, nel caso di disaccordo tra i genitori, di cui uno appartenente alla Chiesa latina e l'altro ad una diversa Chiesa rituale (cf can. 111 §1). Due ulteriori precisazioni: parità nei diritti e doveri non significa interscambiabilità dei ruoli a tutti gli effetti, come ben lascia intendere l'art. 2 della Carta, allorché fa riferimento alla naturale complementarietà che esiste tra uomo e donna; in secondo luogo, la parità e l'uguaglianza dei coniugi si devono ritenere valevoli anche nell'ambito dell'organizzazione della vita religiosa familiare (cf DH 5). I genitori godono a tale proposito, e più in generale in relazione alla loro responsabilità nell'educazione dei figli, della potestà sui figli minori (cf can. 98 §2). Tale potestà spetta ad entrambi i genitori e quindi deve essere esercitata di comune accordo senza dare luogo ad un potere assoluto, sia perché è orientata nell'interesse del minore (cf can. 795; art. 5 della Carta), sia perché esistono ambiti nei quali il minore è esente dalla potestà genitoriale (cf cann. 1071 §1, 6°; 1478 §3).

3. Il dovere gravissimo e il diritto primario dei genitori di educare la prole

Il can. 1136 stabilisce, nell'ambito degli effetti del matrimonio, che i genitori hanno il dovere gravissimo e il diritto primario di curare secondo le proprie forze l'educazione della prole. Ad esso fa riscontro il can. 226 §2, posto nel libro II, nell'ambito dei diritti e doveri dei fedeli laici.

Il compito dei genitori in questo campo si deve considerare come un compito *essenziale* connesso com'è alla trasmissione della vita; il loro diritto è *originario e primario* rispetto a quello di altre istituzioni, come la Chiesa (a cui compete a titolo speciale: can. 794 §1) e lo Stato, che, pur rivendicando una propria autonomia e una capacità di impartire l'educazione, devono essere visti innanzitutto in funzione ausiliaria rispetto al compito e al diritto originario e primario dei genitori; si tratta, poi, di un compito *insostituibile* e di un diritto (e dovere) *inalienabile*, che non può mai essere totalmente delegato ad altri o essere da altri usurpato, ed anzi difficilmente potrebbe essere supplito da terzi, qualora i genitori non vi corrispondessero (cf FC 36; GE 3). Anche l'art. 5 della Carta dei diritti della famiglia, sancisce che i genitori, proprio perché hanno dato la vita

ai loro figli hanno l'*originario, primario e inalienabile* diritto di educarli e devono essere perciò riconosciuti come i *primi e principali* educatori dei loro figli. A questo dovere dei genitori fa riscontro il fondamentale diritto dei figli (così come di ogni fedele) di ricevere l'educazione cristiana, per essere formati a conseguire la maturità della persona umana e a conoscere e vivere il mistero della salvezza (cf can. 217).

Il diritto e dovere dei genitori di educare i propri figli sorge immediatamente dal fatto di aver dato loro la vita, ma remotamente già dalla celebrazione del matrimonio, posto che mediante il consenso matrimoniale i coniugi si impegnano anche ad accogliere e ad educare la prole.

Il fatto che il can. 1136 tratti del dovere e del diritto dei genitori di educare la prole tra gli effetti del matrimonio, indirettamente evidenzia come il matrimonio costituisca l'istituto naturale ordinato alla generazione ed educazione della prole, oltre a rappresentare l'ambito adeguato per l'esercizio della sessualità²⁰.

Il dovere e il diritto dei genitori di educare la prole è di carattere permanente: essi, infatti, rimangono tenuti a sostenere e a educare la prole anche nel caso di separazione o di dichiarazione di nullità del matrimonio, cosa di cui il giudice è tenuto ad avvertire esplicitamente le parti (cf can. 1689).

A questi principi fondamentali volti ad affermare la responsabilità dei genitori nei confronti dell'educazione della prole si possono annodare una serie di norme sparse nel CIC. Così, nel libro III riguardante il *munus docendi*, nel titolo III, concernente l'educazione cattolica, posta la premessa (cf can. 795) che una vera educazione deve essere volta a perseguire la formazione integrale della persona umana in vista del suo fine ultimo e del bene comune della società (in sostanza a formare «buoni cristiani ed onesti cittadini»), si sottolinea il diritto e il dovere dei genitori cattolici di scegliere quei mezzi e quelle istituzioni attraverso le quali provvedere nel modo più appropriato all'educazione cattolica dei figli, usufruendo anche degli aiuti che la società civile deve mettere a loro disposizione per ren-

²⁰ A significare questo aspetto e il fatto che i figli abbiano diritto ad essere generati all'interno del matrimonio, è volto anche l'istituto della legittimità dei nati (cf cann. 1137-1140). A differenza del Codice del 1917, tuttavia, dal fatto di essere figlio legittimo, illegittimo (naturale) o legittimato non discendono particolari conseguenze canoniche e quindi questo istituto mantiene una funzione più che altro pedagogica: cf U. NAVARRETE, «Diritto canonico e tutela», 1002.

dere effettivo questo loro diritto (cf can. 793 §§1-2). I genitori, come tutti i fedeli, sono tenuti a tenere in grande considerazione le scuole, che sono loro di precipuo aiuto nell'adempimento della loro funzione educativa; i genitori devono sforzarsi di attuare una fattiva collaborazione con gli insegnanti, costituendo anche apposite associazioni o organizzando riunioni, che debbono essere apprezzate dal corpo docente (cf can. 796 §1-2). I genitori, nella scelta della scuola, devono godere di una vera libertà e per questo si invitano tutti i fedeli ad adoperarsi con impegno per ottenere dalla società civile il riconoscimento effettivo di questa libertà (can. 797) che non sembra sia adeguatamente riconosciuta se, ad esempio, salvi gli obblighi della giustizia distributiva, i genitori dovessero accollarsi due volte e interamente i costi dell'educazione dei figli attraverso le rette scolastiche e attraverso l'imposizione fiscale, senza ricevere alcun sussidio, aiuto o detrazione. I genitori cattolici, che come si è sottolineato sono tenuti ad offrire ai propri figli un'educazione cattolica, sono richiamati in modo particolare ad affidare i propri figli a quelle scuole nelle quali venga impartita un'educazione di questo tipo o, nel caso in cui ciò non sia possibile farlo per i più diversi motivi – riteniamo anche di natura economica – a provvedere affinché tale educazione sia loro impartita fuori della scuola (cf can. 798). Ciò appare pienamente conforme al principio sancito anche a livello internazionale dall'art. 26 §3 della *Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo* secondo cui i genitori hanno il diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli²¹.

Alla prospettiva della formazione alla vita di fede e alla pratica sacramentale sono rivolte altre norme rinvenibili, oltre che nel libro III, anche nel libro IV del CIC, riguardante il *munus sanctificandi*. Preliminarmente va sottolineato ancora una volta, come specificazione dei principi fondamentali evidenziati più sopra, che i genitori sono tenuti, prima di ogni altra persona, all'obbligo di formare con la parola e l'esempio i propri figli nella fede e nella pratica di vita cristiana (cf can. 774 §2). Essi debbono essere cioè per i propri figli i primi maestri nella fede e i primi testimoni nella pratica della vita cristiana. A simili conclusioni conduce anche il can. 835 §4, allorché evidenzia come i genitori, conducendo la vita coniugale secondo lo spirito cristiano e attendendo all'educazione dei figli, partecipano in modo peculiare alla funzione di santificare della Chiesa. Norme

²¹ Cf anche l'art. 5 della Carta dei diritti della famiglia.

specifiche riguardano il ruolo e la responsabilità dei genitori in ordine alla richiesta del battesimo dei figli (cf can. 867 §1) e al fatto che al battezzando non venga imposto un nome estraneo al senso cristiano (cf can. 855); così come in ordine al proseguimento e al completamento dell'itinerario di iniziazione cristiana dei figli attraverso la confermazione e la prima comunione (cf cann. 890; 914). Proprio in vista dei gravosi compiti che li riguardano, i genitori devono trovare un aiuto nella comunità cristiana e nei pastori della Chiesa, soprattutto nei parroci, i quali devono adoperarsi in vario modo a favore dei genitori e della famiglia nell'ambito della cura pastorale loro demandata (cf cann. 528 §2, 529 §1, 768 §2, 776; 851, 2°, 1063, 1°, 1128)²².

Se da un lato quindi si cerca di responsabilizzare i genitori nell'adempimento dei loro compiti educativi e nella missione di santificazione loro affidata, dall'altro ci si preoccupa anche di dare loro un sostegno ed un aiuto pastorale, che non li esautori dai loro compiti, ma a loro si affianchi, in una salutare alleanza educativa.

III. CONCLUSIONE

Abbiamo cercato di mostrare come la mancanza nel CIC di una trattazione sistematica di quello che negli ordinamenti civili viene denominato come «diritto di famiglia» non pregiudichi la possibilità di annodare intorno ad alcuni principi fondamentali la normativa frammentata e dispersa nei suoi vari libri. Questi principi oltre che dal CIC medesimo si possono ricavare dalla Carta dei diritti della famiglia e dall'abbondante magistero della Chiesa sulla famiglia nell'ultimo secolo. Ai tre che sono stati indicati come fondamentali si deve aggiungere come principio quadro e in certo modo sovraordinato quello della sovranità della famiglia ovvero il riconoscimento che la famiglia è una società naturale, anteriore ad ogni altra società, titolare di diritti propri inalienabili.

Il progressivo discostamento degli ordinamenti civili in questa materia (si pensi all'introduzione del divorzio, alla scarsa tutela del nascituro con la legittimazione dell'aborto, alla dissociazione tra dimensione unitiva e

²² Di usufruire di un'analoga o pari cura pastorale, oltre che della medesima protezione delle altre famiglie, hanno diritto le famiglie dei migranti (cf art. 12 della Carta).

procreativa dell'atto sessuale attraverso l'ammissibilità del ricorso alla fecondazione artificiale, al riconoscimento di unioni tra persone dello stesso sesso) crea non pochi problemi e preoccupazioni che potrebbero giustificare la necessità da parte della Chiesa di predisporre una legislazione più organica e dettagliata in tema di diritto di famiglia. Da questo punto di vista appare promettente la strada segnalata da alcuni autori di prendere le mosse dalla già molto elaborata e collaudata legislazione canonica sul matrimonio e da essa sviluppare il diritto di famiglia, posto che i beni e i fini del matrimonio costituiscono già in radice il bene della famiglia.

15 novembre 2011

RENATO CORONELLI
Seminario Arcivescovile di Milano
Via Pio XI, 32
21040 Venegono Inf. (Va)